

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1621/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1622/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1623/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 5
- Regolamento (CEE) n. 1624/85 della Commissione, del 12 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/85 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità 8
- Regolamento (CEE) n. 1625/85 della Commissione, del 12 giugno 1985, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1626/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di marasche** 13
- Regolamento (CEE) n. 1627/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 18
- Regolamento (CEE) n. 1628/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19
- Regolamento (CEE) n. 1629/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia 22

Sommario (segue)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/303/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1985, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali 23**

85/304/CECA, CEE, Euratom :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 giugno 1985, relativa al rinnovo del mandato del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee 25**

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1620/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3599/82 relativo al regime dell'ammissione temporanea, per quanto concerne la sua data di applicazione (GU n. L 155 del 14. 6. 1985) . . . 26**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/85 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 giugno 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	102,63
10.01 B II	Frumento duro	149,33 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	101,73 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	95,00
10.04	Avena	81,54
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	84,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	74,33 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	106,55 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	159,50
11.01 B	Farine di segala	158,25
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	245,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	169,15

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/85 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 giugno 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,31	1,31	5,27
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	1,93
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	2,65	2,65	2,65
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/85 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1985
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 ⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1985.

Tuttavia per i prodotti di cui alla sottovoce 02.02 B II ex g) della tariffa doganale comune, menzionata nell'allegato, esso entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
01.05	Volatili vivi da cortile : per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America : A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini » : I. di tacchini e di oche II. altri	ECU/100 unità
		3,00
		1,50
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America : A. Volatili interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, ma con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » II. Anatre : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, ma con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato o il ventriglio, dette « anatre 70 % » c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » IV. Tacchini : a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »	ECU/100 kg
		8,00
		13,00
		13,00
		13,00
		21,00
		21,00
21,00		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Restituzioni
02.02 (segue)		ECU/100 kg
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	I. disossate:	
	b) di tacchini	26,00
	c) di altri volatili	26,00
	II. non disossate:	
	a) Metà o quarti:	
	1. di galli, galline e polli	15,00
	2. di anatre	21,00
	4. di tacchini	14,00
	b) Ali intere, anche senza la punta	11,00
	d) Petti e pezzi di petti:	
2. di tacchini	21,00	
3. di altri volatili	21,00	
e) Cosce e pezzi di cosce:		
2. di tacchini:		
aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi	10,00	
bb) altri	19,00	
3. di altri volatili	20,00	
ex g) altri:		
segmenti di ali di tacchini corrispondenti all'omero, al radio o al cubito senza la punta dell'ala	11,00	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/85 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/85 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1380/85 della Commissione ⁽²⁾, sono stati messi in vendita, per essere trasformati, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che occorre tener conto di determinate possibilità supplementari di smercio per le carni detenute dagli organismi d'intervento italiano e danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

• Il regolamento (CEE) n. 1380/85 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafo 1, il testo del quinto trattino è modificato come segue: il quantitativo di 5 000 t è sostituito da quello di 6 600 t; la data del 1° novembre 1983 è sostituita dalla data del 1° dicembre 1983.
2. Nell'articolo 1, paragrafo 1, il testo del settimo trattino è modificato come segue: il quantitativo di 1 010 t è sostituito da quello di 1 600 t.
3. Nell'allegato I, il testo del sesto e settimo trattino, lettera a) (Italia, Nederland), e il testo del terzo trattino, lettera b) (Danmark), sono modificati come segue:

• Italia	— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:			
	Vitelloni 1	4 607	125,00	135,00
	Vitelloni 2	1 753	118,00	128,00
	— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:			
	Vitelloni 1	225	120,00	130,00
	Vitelloni 2	23	113,00	123,00
Nederland	— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van: Stieren, 1e kwaliteit	500	145,00	155,00
Danmark	— Ungtyre, 1. kvalitet, tyre under 2 år:			
	Bryst og slag Øvrigt kød forfjerdinger	700 900	170,00 230,00	180,00 240,00

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 25. 5. 1985, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1625/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1985

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate, detenute dagli organismi d'intervento⁽²⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che diversi organismi d'intervento dispongono ancora scorte di carni bovine non disossate acquistate prima del 1° ottobre 1983; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è quindi opportuno ricorrere alla procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/85⁽⁴⁾, dovrebbe essere sospesa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di:

- circa 400 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1983;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1983;

- circa 1 900 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1983;
- circa 4 800 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1983;
- circa 1 400 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1983;
- circa 30 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984.

2. La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

3. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 24 giugno 1985.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'importo della cauzione prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 50 ECU / t per le carni bovine non disossate.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2329/79 è sospeso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 4. 5. 1985, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Mindstepriser i ECU/ton (1) — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) — Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο (1) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (1) — Prix minimaux exprimés en Écus par tonne (1) — Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata (1) — Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton (1)

BELGIQUE/BELGIË

- *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:*
 — *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:*
 Taureaux 55 % / Stieren 55 % 2 460

DANMARK

- *Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af:*
 Tyre P 2 560
 Ungtyre 1 2 760

IRELAND

- *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
 Steers 1 and 2 2 460
 — *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
 Steers 1 and 2 2 560

ITALIA

- *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:*
 Vitelloni 1 e 2 2 760
 — *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai:*
 Vitelloni 1 e 2 2 760

NEDERLAND

- *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:*
 Stieren, 1e kwaliteit 2 460

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

- *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
 Steers M & H 2 460
 — *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
 Steers M & H 2 560

B. Northern Ireland

- *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
 Steers L/M, L/H & T 2 460
 — *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
 Steers L/M, L/H & T 2 560

(1) Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(1) Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(1) Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

- BELGIQUE/BELGIË :** Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles
Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B
- Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040 Brussel
- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81, Roma
tel. 49 57 283 — 49 59 261
telex 61 30 03
- NEDERLAND :** Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 22 20 20
Telex : 56 396
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/85 DELLA COMMISSIONE**del 14 giugno 1985****recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di marasche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la commercializzazione delle marasche sciroppate prodotte nella Comunità è caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da alcuni paesi terzi; che la situazione è stata aggravata da importazioni di materia prima destinata alla trasformazione a prezzi anch'essi notevolmente inferiori a quelli comunitari; che, nella campagna di commercializzazione 1984/1985, la produzione di marasche sciroppate è calata di più del 20 % rispetto alla produzione della campagna precedente; che le importazioni in provenienza dai paesi terzi sono considerevolmente aumentate; che tali importazioni hanno notevolmente intralciato la commercializzazione dei prodotti comunitari; che i paesi terzi continuano a praticare bassi livelli di prezzo;

considerando che, in tali circostanze, il mercato comunitario è esposto a gravi perturbazioni, atte a compro-

mettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia mirano ad evitare che i prodotti importati vengano commercializzati a prezzi anormalmente bassi;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che l'onere compensativo dev'essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dai paesi fornitori;

considerando che il prezzo minimo all'importazione può essere ridotto a motivo di eventi non connessi con i prezzi praticati dai paesi terzi, ad esempio in seguito alla fluttuazione dei tassi di cambio; che di ciò occorre tener conto in sede di fissazione degli oneri compensativi;

considerando che l'onere compensativo non dovrebbe essere riscosso sui prodotti provenienti da paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire sia i prezzi dei prodotti da essi esportati sia che vengano evitate deviazioni di traffico;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti sono soggette al rispetto del prezzo minimo indicato per ciascun prodotto:

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione ECU/100 kg netti
ex 08.10 D	Marasche, congelate, senza aggiunta di zuccheri	48,20
ex 20.03	Marasche, congelate, con aggiunta di zuccheri	48,20
ex 20.06	Marasche altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri :	
	B. II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	ex 8. Marasche sciroppate	60,80
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg o meno :	
	ex 8. Marasche sciroppate	67,10
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) Marasche sciroppate	53,70
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) Marasche sciroppate	58,70

2. Se il prezzo minimo non è rispettato, si applica l'onere compensativo indicato nell'allegato.

deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare detto prezzo.

3. L'onere compensativo di cui al paragrafo 2 non viene riscosso sulle importazioni dai paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire sia che il prezzo all'importazione dei prodotti originari del loro territorio e da esso provenienti non sia inferiore al prezzo minimo, sia che vengano evitate deviazioni di traffico.

I paesi terzi cui si applica il presente paragrafo figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

Articolo 2

1. Per ciascuna partita le autorità doganali raffrontano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, il prezzo all'importazione e il prezzo minimo corrispondente.

2. Il prezzo minimo si considera rispettato se, al raffronto di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro importatore non risulta inferiore al prezzo minimo applicabile il giorno in cui viene accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. Il prezzo all'importazione viene indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, la quale

Articolo 3

1. Il prezzo all'importazione è determinato sulla base dei seguenti fattori ;

- a) prezzo fob nel paese di origine, e
- b) costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

2. Se i fattori di cui al paragrafo 1 sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per convertirla nella moneta di detto Stato membro si applicano le disposizioni sul valore in dogana delle merci.

3. Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese d'origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall'importatore.

Articolo 4

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti :

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data ;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data ;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data ;

— in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 15 settembre 1985.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

ONERI COMPENSATIVI

1. Marasche, congelate, della sottovoce 08.10 D o della voce 20.03 della tariffa doganale comune :

(in ECU/100 kg netti)

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
48,20	47,72	0,48
47,72	46,75	1,45
46,75	45,31	2,89
45,31	38,56	9,64
38,56		10,50

2. Marasche sciroppate, in imballaggi immediati di contenuto netto di di più di 1 kg, della sottovoce 20.06 B II a) 8 della tariffa doganale comune :

(in ECU/100 kg netti)

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
60,80	60,19	0,61
60,19	58,98	1,82
58,98	57,15	3,65
57,15	48,64	12,16
48,64	36,48	24,32
36,48		31,44

3. Marasche sciroppate, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg o meno, della sottovoce 20.06 B II b) 8 della tariffa doganale comune :

(in ECU/100 kg netti)

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
67,10	66,43	0,67
66,43	65,09	2,01
65,09	63,07	4,03
63,07	53,68	13,42
53,68	40,26	26,84
40,26		33,55

4. Marasche, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più, della sottovoce 20.06 B II c) 1 dd) della tariffa doganale comune :

(in ECU/100 kg netti)

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
53,70	53,16	0,54
53,16	51,09	1,61
52,09	50,48	3,22
50,48	42,96	10,74
42,96	32,22	21,48
32,22		25,57

5. Marasche, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più, della sottovoce 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune :

(in ECU/100 kg netti)

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
58,70	58,11	0,59
58,11	56,94	1,76
56,94	55,18	3,52
55,18	46,96	11,74
46,96	35,22	23,48
35,22		31,86

REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/85 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.
⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	47,75 44,81 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1628/85 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1985**

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1407/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1577/85⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 giugno 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1407/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 del 30. 5. 1985, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 12. 6. 1985, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 giugno 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	155,62	149,58
11.01 E II ⁽²⁾	87,78	84,76
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	120,68	114,64
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	155,62	149,58
11.02 A V b) ⁽²⁾	87,78	84,76
11.02 B II a) ⁽²⁾	140,40	137,38
11.02 B II c) ⁽²⁾	135,98	132,96
11.02 C I ⁽²⁾	168,28	165,26
11.02 C V ⁽²⁾	135,98	132,96
11.02 D I ⁽²⁾	108,38	105,36
11.02 D V ⁽²⁾	87,78	84,76
11.02 E II a) ⁽²⁾	191,96	185,92
11.02 E II c) ⁽²⁾	155,62	149,58
11.02 F I ⁽²⁾	191,96	185,92
11.02 F V ⁽²⁾	155,62	149,58
11.02 G I	83,51	77,47
11.02 G II	68,37	62,33
11.04 C II a)	123,09	98,91 ⁽³⁾
11.04 C II b)	154,34	130,16 ⁽³⁾
11.07 A I a)	194,74	183,86
11.07 A I b)	148,26	137,38
11.08 A I	123,09	102,54
11.08 A III	186,65	166,10
11.08 A IV	123,09	102,54
11.08 A V	123,09	51,27 ⁽³⁾
11.09	483,34	302,00
17.02 B II a) ⁽³⁾	230,47	133,75
17.02 B II b) ⁽³⁾	169,03	102,54
17.02 F II a)	236,84	140,12
17.02 F II b)	163,94	97,45
21.07 F II	169,03	102,54
23.02 A I a)	45,70	39,70
23.02 A I b)	91,06	85,06
23.02 A II a)	45,70	39,70
23.02 A II b)	91,06	85,06
23.03 A I	308,72	127,38

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/85 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 1985
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2892/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1443/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2892/84 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 28,075 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 16. 10. 1984, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 32.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(85/303/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,
considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE ⁽⁵⁾; che la direttiva 73/80/CEE ⁽⁶⁾ ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;

considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo

d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti;

considerando che al 1° luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2:

— il testo della frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 % : »;

— alla fine, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti. »;

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 6. 10. 1984, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15.

2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 7

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale. » ;

3) il testo della frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

« Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferi-

menti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti : ».

Articolo 2

La direttiva 73/80/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FIORET

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 10 giugno 1985****relativa al rinnovo del mandato del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee**

(85/304/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio, del 26 settembre 1980, relativa alla nomina del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, in particolare l'articolo 1,

considerando che il mandato del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee scade il 7 ottobre 1985 e che è opportuno rinnovarlo,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del signor Niels Erbsøll in qualità di segretario generale del Consiglio delle Comunità europee è rinnovato per cinque anni a decorrere dall'8 ottobre 1985.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notificherà la presente decisione al signor Erbsøll.

La presente decisione verrà inoltre pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FIORET

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1620/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3599/82 relativo al regime dell'ammissione temporanea, per quanto concerne la sua data di applicazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 155 del 14 giugno 1985)

Alla pagina 54, articolo 2,

anziché: « Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1985. »,

leggi: « Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1985. ».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1984

**PUBBLICATA IN CONNESSIONE CON LA «DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE
SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE»**

Il presente documento costituisce la decima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

436 pagine, 13 grafici

ISBN 92-825-4689-6

CB-41-84-765-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 950 LIT 29 300

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**DICIOTTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

1984

La relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

396 pagine, 9 grafici

ISBN 92-825-4860-0

CB-41-84-814-IT-C

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: FB 250 LIT 7 700

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo